

Il sotto riportato Ordine del giorno prop. 366, è stato respinto dal Consiglio comunale con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 21

Consiglieri votanti: 18

Favorevoli 4: i consiglieri Bertoldi, Prampolini, Rossini e Santoro.

Contrari 14: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Bignardi, Carpentieri, Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani, Scarpa e Venturelli.

Astenuti 3: i consiglieri Giordani, Moretti e Silingardi.

Risultano assenti i consiglieri Baldini, Bosi, Carrieri, Connola, Cugusi, De Maio, Di Padova, Fabbri, Giacobazzi, Manenti, Stella ed il Sindaco Muzzarelli.

“Premesso che:

- la legge regionale 8 agosto 2001, n. 24, reca la “Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo”;
- l'Articolo 15, comma 1, di detta legge prevede che l'Assemblea Legislativa, con apposita deliberazione, approva la proposta avanzata dalla Giunta Regionale in ordine alla specificazione dei requisiti del nucleo avente diritto per conseguire l'assegnazione degli alloggi di Erp, nonché per la permanenza negli stessi, i limiti di reddito e l'incremento massimo ammissibile del reddito degli assegnatari per la permanenza nell'alloggio di Erp;
- l'Assemblea Legislativa, in ossequio a detta previsione, ha da ultimo disciplinato la materia tramite l'approvazione di un “Atto unico sull'edilizia residenziale pubblica” (DAL n. 154/2018);
- l'articolo 25, comma 3, della legge regionale 24/2001 pone in capo ai comuni la potestà regolamentare circa l'individuazione della modalità di assegnazione degli alloggi. In particolare, la lettera b) dispone che il regolamento comunale preveda “i criteri di priorità per l'assegnazione ed i relativi punteggi da attribuire alle domande in relazione alle condizioni soggettive e oggettive dei nuclei richiedenti, fermo restando il divieto di prevedere ulteriori o diversi requisiti rispetto a quelli definiti ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2”;
- in ossequio a detto disposto, molti comuni hanno deciso di valorizzare il criterio dell'anzianità di residenza del richiedente, ovvero la cosiddetta “storicità di residenza” quale criterio premiale nell'ordine di graduatoria per l'assegnazione degli alloggi. Peraltro, il criterio era presente, a titolo meramente esemplificativo, all'interno della DAL n. 154/2018;
- con deliberazione 18 dicembre 2023, n. 2210, la Giunta regionale ha deciso di proporre all'Assemblea legislativa una modifica alla DAL 154/2018;
- tale modifica, fra l'altro, prevede che “il criterio della storicità della residenza o dell'attività lavorativa, già presente come requisito di accesso (punto b.1), non deve essere ulteriormente valorizzato dai Comuni, i quali non possono inserire la residenzialità storica all'interno dei criteri scelti e dettagliati nei propri regolamenti ai fini della determinazione delle graduatorie ERP.”;

- tale divieto, motivato surrettiziamente come aggravio di un requisito già previsto per l'accesso alla graduatoria costituisce una chiara ingerenza della Regione nella definizione di criteri che la legge regionale stessa riserva all'autonoma regolamentazione dei singoli comuni;
- la valorizzazione del requisito di storicità della residenza nella determinazione della posizione in graduatoria non costituisce, infatti, limitazione alcuna rispetto alla possibilità di accesso alla graduatoria da parte dei soggetti previsti dall'Atto Unico approvato dalla Regione ai sensi dell'articolo 15 di predetta legge, né va a violare il divieto di prevedere ulteriori o diversi requisiti rispetto a quelli definiti ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, unico limite che la legge pone all'autonomia regolamentare in materia da parte dei Comuni;
- l'eliminazione di detta premialità ha suscitato forte preoccupazione in molte amministrazioni locali, soprattutto per quanto concerne la modifica delle graduatorie in essere.

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA AFFINCHE' PROVVEDANO:

- a intervenire presso la Regione Emilia-Romagna affinché sia data piena attuazione al disposto dell'articolo 25, comma 3, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24, ovvero sia garantita la prerogativa dei Comuni nel determinare “i criteri di priorità per l'assegnazione ed i relativi punteggi da attribuire alle domande in relazione alle condizioni soggettive e oggettive dei nuclei richiedenti”;
- a promuovere eventuali azioni politiche e/o giurisdizionali a tutela delle prerogative che la legge regionale rimette alla competenza comunale;
- Ad inviare copia della presente mozione al Presidente della Regione Emilia-Romagna, ai membri della Giunta e ai Gruppi politici rappresentati in Assemblea.””